

---

# Papa Francesco, trasparenza sugli abusi

**Autore:** Vittoria Terenzi

**Fonte:** Città Nuova

**Il papa abolisce il segreto pontificio per quelli commessi su minori o adulti vulnerabili da esponenti delle Chiesa.**

«**Una scelta epocale**». Così **mons. Charles Scicluna**, segretario aggiunto della Congregazione per la Dottrina della fede, in un'intervista a Radio Vaticana-Vatican news, ha definito il rescritto con cui **papa Francesco abolisce il segreto pontificio per gli abusi commessi da membri del clero a danno di minori**. Prosegue la linea di trasparenza di questo pontificato in materia di protezione dei minori, alla quale - nel febbraio 2018 - era stato dedicato un *Summit* a livello mondiale. **Il documento fa riferimento ai delitti contro il sesto comandamento** di cui si parla nel *Motu proprio "Vos estis lux mundi"* del 7 maggio 2019, che consistono «nel costringere qualcuno, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, a compiere o subire atti sessuali; nel compiere atti sessuali con un minore o con una persona vulnerabile; nella produzione, nell'esibizione, nella detenzione o nella distribuzione, anche per via telematica, di materiale pedopornografico, nonché nel reclutamento o nell'induzione di un minore o di una persona vulnerabile a partecipare ad esibizioni pornografiche». Si fa anche riferimento a tutte le «azioni od omissioni dirette a interferire o ad eludere le indagini civili o le indagini canoniche, amministrative o penali, nei confronti di un chierico o di un religioso». **L'Istruzione, diffusa nel giorno dell'83° compleanno di papa Francesco**, stabilisce che il materiale conservato negli archivi dei Dicasteri vaticani e delle diocesi relativi ai casi di abuso – denunce, testimonianze, documenti processuali – finora sottoposti al segreto pontificio possono essere **consegnati ai magistrati inquirenti dei rispettivi Paesi**. Nel caso dei dicasteri vaticani, la richiesta dovrà essere inoltrata attraverso una rogatoria internazionale; nel caso delle diocesi, invece, tramite richiesta diretta al vescovo competente. **Un segnale di apertura e collaborazione con lo Stato che non significa, tuttavia, che la documentazione possa diventare di dominio pubblico:** per ciò che riguarda le cause e i processi, si sottolinea che «le informazioni sono trattate in modo da garantirne la sicurezza, l'integrità e la riservatezza, al fine di tutelare la buona fama, l'immagine e la sfera privata di tutte le persone coinvolte» (cf. art. 3). Nel rescritto si precisa, inoltre, che «il segreto d'ufficio non osta all'adempimento degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, compresi gli eventuali obblighi di segnalazione, nonché all'esecuzione delle richieste esecutive delle autorità giudiziarie civili». «A chi effettua la segnalazione, alla persona che afferma di essere stata offesa e ai testimoni non può essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo ai fatti di causa». **L'Istruzione non intacca in alcun modo il segreto della confessione**, che è tutt'altra cosa dal segreto pontificio sugli atti e le testimonianze. Mons. Charles Scicluna, sempre a Radio vaticana, specifica anche che, mentre prima «la vittima non aveva l'opportunità di conoscere la sentenza che faceva seguito alla sua denuncia, perché c'era il segreto pontificio», adesso «viene facilitata anche la possibilità di salvaguardare la comunità e di dire l'esito di una sentenza». Contestualmente, è stato anche diffuso il rescritto in cui vengono **introdotte alcune modifiche alle "Normae de gravioribus delictis"**. Tra i «delitti più gravi», riservati al giudizio della Congregazione per la dottrina della fede, rientra anche «l'acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche dei minori di diciotto anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento». Una modifica di rilievo, **visto che finora l'età stabilita era quattordici anni**. Un'altra modifica importante è quella di consentire anche ad un laico, «provvisto di dottorato in diritto canonico, che viene approvato dal Presidente del collegio», di esercitare la funzione di avvocato e procuratore.